

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Elena Covi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. OMISSIS promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA

-attrice -

Contro

BANCA

- convenuta -

in punto: accertamento applicazione anatocismo / tassi usurari con richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito e ricalcolo.

CONCLUSIONI

del procuratore di parte attrice:

conclude come da memoria di data 09.03.2016 e per le richieste istruttorie come da memoria di data 11.04.2016 (cui si rimanda);

del procuratore della convenuta:

- come in "Comparsa di risposta" e dunque:

"Respingersi, perché improcedibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, oltre che per intervenuta prescrizione, tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti della Banca.

Con rifusione del compenso e delle spese processuali, oltre al rimborso à forfait, Cnpa, Iva e successive occorrente."

In via istruttoria subordinata (omissis).

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attrice SOCIETA' CORRENTISTA ha chiesto accertarsi di essere creditrice della convenuta Banca (già OMISSIS) di somme derivanti da usura oggettiva e soggettiva nonché da anatocismo rilevati sul conto anticipi n. OMISSIS, sul conto anticipi n. OMISSIS e sul conto corrente n. OMISSIS, con dichiarazione d'invalidità dell'applicazione di interessi ultra-legali, anatocistici, CMS, costi e competenze, in violazione della L. 108/1996.

La pretesa attorea va respinta, per una serie molteplice di ragioni.

1) Il conto corrente, con annessi conti anticipi, in relazione al quale parte attrice lamenta l'applicazione, da parte della convenuta, di poste illegittime (interessi anatocistici, usurari, ultralegali) è ancora aperto, dato che la relativa affermazione della convenuta non è stata contestata.

Inoltre, la stessa attrice con la seconda memoria ex art. 183 co. 6, dell'11.04.2016, ha depositato un estratto conto del c/c OMISSIS alla data del 31.03.2016.

L'azione di ripetizione dell'indebitato per pagamenti eseguiti dal correntista in forza di annotazioni in conto asseritamente illegittime è esercitabile unicamente una volta estinto il conto corrente, dato che da tale momento l'eventuale saldo negativo del conto diviene un debito nei confronti della banca.

A partire da tale medesimo momento è possibile ricostruire le movimentazioni eseguite sul conto, eliminando gli esiti di eventuali annotazioni illegittime effettuate dalla banca.

Come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza 15.01.2013 n. 798, **un pagamento può essere oggetto di pretesa restitutoria da parte di chi assume di averlo indebitamente effettuato, qualora si sia tradotto in uno spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto** (sul punto si rimanda alla distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca, Cass., SS.UU. 24418/2010).

Nell'ipotesi di conto corrente munito di provvista, quando durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione - qualora indebiti-, in quanto abbiano prodotto uno spostamento patrimoniale in favore della banca.

“Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto “scoperto” e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere” (sent.cit, in motivazione).

Nel caso che ci occupa, posto che al conto corrente in esame accede un'apertura di credito a favore del correntista (ciò si ricava dal citato estratto conto, in cui risulta un saldo finale negativo per l'attrice, ossia - 256.248,96), parte attrice non ha nemmeno allegato che il passivo abbia superato il limite dell'affidamento concesso, e pertanto i versamenti effettuati da parte attrice non possono essere considerati quali pagamenti, che non hanno ancora avuto luogo.

La mera annotazione in conto di una posta di interessi assunti illegittimamente addebitati non si risolve, per ciò stesso, in un pagamento, presupposto indispensabile per l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c..

In mancanza di atti di pagamento, l'azione di ripetizione dell'indebitato, non può trovare accoglimento, perché inammissibile.

2) Chi agisce in giudizio, ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere (art. 2697 c.c.).

Il correntista, che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, ha **l'onere di dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di**

causa, integranti esborsi maggiori di quelli dovuti. Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, dato che unicamente **il deposito dell'intera sequenza consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e di verificare la concreta applicazione di interessi illegittimi.**

L'attrice, nel caso che ci occupa, ha omesso di depositare la sequenza completa degli estratti conto (se ne rinvenivano solo alcuni allegati alle perizie di parte), **omettendo anche di indicare quando il conto è stato acceso.** Peraltro, **manca addirittura il contratto di conto corrente.**

In proposito **non sovviene la richiesta ex art. 119 TUB spedita dall'attrice alla banca convenuta il 29.09.2015, ossia un paio di giorni prima della spedizione dell'atto di citazione (02.10.2015), dato che la banca avrebbe dovuto disporre di un congruo termine per provvedervi (fino a 90 giorni).**

3) Quanto alla presunta applicazione di interessi usurari, si osserva che la legge n. 24/2001 ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art 1815 co. 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti.

Il "limite stabilito dalla legge" era indicato dall'art. 2 della legge n. 108/1996 nel "tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà"; il comma 1 prevede la rilevazione trimestrale, da parte del Ministero del Tesoro, del tasso effettivo globale medio, comprensivo "di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari..., nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura". I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

Tali decreti ministeriali hanno natura di atti amministrativi, come affermato da condivisa giurisprudenza, dal che consegue l'onere, per la parte che affermi l'applicazione di un tasso di interesse usurario da parte della banca, della produzione in giudizio degli stessi, costituendo essi il parametro cui rapportare i tassi di interesse pattuiti nei singoli rapporti bancari, per verificarne l'eventuale usurarietà.

"Poiché i decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi, con la conseguenza che ad essi non è applicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, codice procedura civile, la contestazione dell'applicazione da parte della banca di un tasso di interesse usurario deve essere sorretta dalla produzione in giudizio dei decreti attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la cd. soglia d'usura" (Tribunale Mantova 01.12.2009; Tribunale Monza, sentenze 05.01.2016 e 29.03.2016; Corte appello Milano, sentenza 15.10.2015; si veda anche Cass., sent. 02.07.2014 n. 15065: "La natura di atto amministrativo dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio "iura novit curia". Ne consegue che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti"; ID, sent. 26.06.2001 n. 8742: "In tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto - fermo restando che la loro produzione non può avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui al primo comma dell'art. 372 cod. proc. civ. - la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio "iura novit" curia, di cui all'art. 113 cod. proc. civ., che va coordinato con l'art. 1

delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di decreti emanati ex artt. 20 del d.P.R. n. 902/76, 2 e 3 della legge n. 108 del 1996 e 15 della legge n. 183 del 1976”).

Nel caso in esame parte attrice si è limitata al deposito di uno “storico dei tassi effettivi globali medi” (doc. n. 10); nemmeno nelle perizie di parte sono rinvenibili i citati decreti ministeriali (cfr. docc. 5 -7).

All'omessa produzione degli estratti conto e dei decreti ministeriali non può, evidentemente, sopperirsi ammettendo, così come richiesto dall'attrice, una CTU che –stante il vuoto probatorio opponibile alla parte- avrebbe scopi puramente esplorativi.

4) Accertato che il conto corrente è ancora attivo e che non sono stati depositati, entro il termine perentorio ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., gli estratti conto ed i decreti del MEF pubblicati in Gazzetta Ufficiale, non resta che respingere l'azione, non essendo al Tribunale possibile esaminare la fondatezza delle doglianze attoree.

Le spese seguono la soccombenza; sono liquidate come da parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, con riduzione della fase istruttoria (non essendosi espletata istruttoria orale), per cause di valore indeterminabile non particolarmente complesse (€ 26.000,00 – 52.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,

1) rigetta tutte le domande proposte dall'attrice SOCIETA' CORRENTISTA nei confronti della Banca;

2) condanna l'attrice OMISSIS a rifondere alla convenuta soc. Banca le spese di lite, liquidate come segue: € 6.200,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie.

Così deciso in Bolzano, 23.02.2017

Il Giudice
(Dott.ssa Elena Covi)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*